



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

PARERE N. 119 del 01 luglio 2015

PREC 143/14/S

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del d.lgs.163/2006 presentata dall'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Parma – Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara per l'affidamento dell'incarico professionale per conferimento di incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori, misura, contabilità e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione dell'intervento di ristrutturazione del castello di Compiano e sue pertinenze – Importo a base di gara: euro 70.000,00 - S.A. Comune di Compiano (PR)

Servizi di progettazione – Immobile di interesse storico artistico – Raggruppamento temporaneo di professionisti – Requisiti del capogruppo

Nell'ambito di un raggruppamento temporaneo di professionisti costituito per la prestazione di servizi di progettazione e direzione lavori relativi ad immobile di interesse storico e artistico, il titolo professionale di architetto deve essere posseduto dal professionista capogruppo quando le attività rientranti nella riserva a favore degli architetti ex art. 52 r.d. 2537/1925 rappresentino, nell'ambito del contratto, i servizi principali.

Artt. 90 e 37 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 – art. 52 r.d. n. 2537 del 23 ottobre 1925

Servizi di progettazione – Criterio del prezzo più basso - Verifica offerte anormalmente basse

In una gara per servizi di progettazione di importo inferiore a 100.000 euro da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, la stazione appaltante deve verificare la presenza di offerte anormalmente basse e, a meno che non sia riservata la facoltà di esclusione automatica di cui all'art. 124, comma 8, del d.lgs. 163/2006, deve procedere alla verifica della congruità delle offerte risultate anomale.

Artt. 90, 86 e 87, 124, comma 8, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163

Servizi di progettazione - Immobile di interesse storico artistico – Responsabile del procedimento

E' possibile nominare quale RUP di una gara per l'affidamento di servizi di progettazione e direzione lavori relativi ad immobile di interesse storico e artistico un dipendente di ruolo della stazione appaltante avente il titolo di geometra purché possa vantare una significativa esperienza professionale.

Art. 90 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - art. 9 d.P.R. n. 207/2010

Il Consiglio



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Considerato in fatto

Con istanza di parere presentata in data 6 maggio 2014, l'Ordine degli Architetti di Parma ha chiesto all'Autorità di pronunciarsi in ordine a presunte illegittimità riscontrate in una procedura negoziata espletata dal Comune di Compiano per l'affidamento dei servizi di progettazione esecutiva, direzione lavori, misura, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione dell'intervento di ristrutturazione del castello di Compiano e sue pertinenze.

La procedura, a cui sono stati invitati 10 operatori economici individuati tramite pubblico sorteggio tra i 90 professionisti aventi presentato manifestazione di interesse a seguito della pubblicazione di avviso esplorativo, è stata aggiudicata ad un r.t.p., costituito da un ingegnere (mandatario) e un architetto (mandante), collocatosi primo in graduatoria per avere offerto un ribasso pari all'80%. Trattandosi di servizi riguardanti un immobile soggetto a vincolo di carattere storico-artistico, la stazione appaltante aveva precisato che l'invito era riservato ad Architetti iscritti agli Albi degli Ordini Professionali e comunque a tutti i progettisti in possesso dei titoli riconosciuti dalla direttiva 85/384/CE.

L'istante ha domandato all'Autorità di esprimere parere in ordine ai seguenti quesiti: *i)* se sia legittima l'aggiudicazione ad un r.t.p. il cui capogruppo sia un ingegnere, tenendo presente che il capogruppo, ai sensi dell'art. 37 del Codice dei contratti, deve possedere i requisiti in misura maggioritaria ed eseguire la prestazione in modo prevalente; *ii)* se sia legittimo il calcolo dell'importo a base d'asta (70.000 euro) che, ad avviso dell'istante, avrebbe dovuto basarsi sui parametri del D.M. 143/2013 in applicazione dei quali si sarebbe ottenuto l'importo di 144.250,64 euro; *iii)* se sia legittima, a fronte di un ribasso dell'80%, la mancata verifica dell'anomalia dell'offerta; *iv)* se sia legittima la nomina quale RUP e Presidente della Commissione di gara di un dipendente del Comune avente il titolo di studio di geometra.

Con nota del 5 giugno 2014 veniva comunicato alle parti l'avvio dell'istruttoria. La stazione appaltante e il r.t.p. aggiudicatario controinteressato hanno presentato memorie.

Ritenuto in diritto

In relazione al primo quesito sollevato concernente la legittimità dell'aggiudicazione ad un r.t.p. costituito da un architetto e un ingegnere con quest'ultimo nel ruolo di capogruppo, l'avviso esplorativo specificava che l'invito era rivolto ad architetti iscritti negli albi professionali, trattandosi, come precisato nella determina di approvazione del verbale di gara n. 24 dell'11 febbraio 2014, di "intervento di recupero e valorizzazione all'interno di immobile soggetto a vincolo di carattere storico-artistico". La riserva, a favore degli architetti, della progettazione relativa alle "opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti" discende dall'art. 52, comma 2, del r.d. n. 2537 del 23 ottobre 1925. Come chiarito dal Consiglio di Stato, si tratta di una riserva parziale che non riguarda la totalità degli interventi concernenti immobili di interesse storico e artistico, ma inerisce alle sole parti di intervento di edilizia civile che implicino scelte culturali connesse alla maggiore preparazione accademica conseguita



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

dagli architetti nell'ambito delle attività di restauro e risanamento di tale particolarissima tipologia di immobili (sentenze n. 5239 dell'11 settembre 2006 e n. 21 del 9 gennaio 2014).

Il titolo di architetto rappresenta dunque una qualificazione soggettiva imposta dalla legge per lo svolgimento di determinate attività che, nell'ambito del raggruppamento, deve essere posseduta (naturalmente, per intero) dal professionista a cui è affidato lo svolgimento delle attività in parola (da individuarsi sulla base dei criteri indicati dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato). Ne consegue che, qualora gli interventi identificabili alla stregua dei richiamati indici giurisprudenziali come di esclusiva competenza della professione di architetto siano indicati, anche in termini economici, come servizi principali, poiché i servizi principali devono essere eseguiti dal mandatario (art. 37, comma 2, Codice dei contratti), allora il titolo professionale di architetto deve essere posseduto dal capogruppo.

Nel caso in esame, la documentazione di gara non fornisce puntuali indicazioni in ordine alla differente natura – architettonica o tecnica – dei singoli interventi né distingue tra servizi principali e servizi secondari ma, al contrario, richiede genericamente il possesso del titolo professionale di architetto per – si presume (in assenza di diversa specificazione) – lo svolgimento della totalità degli interventi concernenti l'immobile, determinando l'illegittimità dell'aggiudicazione ad un r.t.p. il cui capogruppo sia un ingegnere.

Per ciò che concerne il secondo quesito, preso atto che la stazione appaltante, nella memoria presentata a seguito dell'avvio del procedimento, ha esplicitato di avere applicato, ai fini del calcolo della base d'asta, i parametri indicati nel D.M. 31 ottobre 2013 n. 143, si evidenzia che il differente risultato ottenuto dall'istante (144.250,64 euro, poi ricalcolato in 113.700,00) e dalla stazione appaltante (70.000,00 euro) dipende dalla differente identificazione delle prestazioni oggetto della gara effettuata dalle parti nell'ambito della tabella Z-1 allegata al richiamato D.M., “interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione su edifici e manufatti esistenti”, codice E.20, secondo la stazione appaltante e “interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del d.lgs. 42/2004 o di particolare importanza”, codice E.22, secondo l'istante, e dai conseguenti differenti valori del grado di complessità attribuito all'intervento, rispettivamente 0,95 e 1,55.

Preso atto dell'utilizzo, da parte della stazione appaltante, della formula di cui al D.M. 143/2013 per il calcolo della base d'asta (conformemente a quanto prescritto nella determinazione n. 4/2015), si ritiene meritevole di accoglimento il rilievo sollevato dall'istante in ordine alla classificazione dei servizi oggetto della gara che, coerentemente con la tipologia di immobile su cui effettuare gli interventi (immobile soggetto a vincolo di carattere storico-artistico), avrebbero dovuto essere ricondotti nella categoria E.22 con grado di complessità pari a 1,55.

Resta tuttavia fermo quanto prescritto dall'art. 1, comma 4, del citato D.M. secondo cui il corrispettivo calcolato sulla base dei parametri ivi indicati non deve determinare un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del d.l. n 1/2012.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Con riferimento al terzo quesito, non appare conforme alla vigente normativa la mancata verifica, da parte della stazione appaltante, della congruità delle offerte risultate anormalmente basse. L'art. 86, comma 1, del Codice dei contratti, disciplina le modalità di calcolo della soglia di anomalia delle offerte quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e l'art. 87, comma 1, prescrive l'obbligo della stazione appaltante di chiedere all'offerente che abbia presentato un'offerta anormalmente bassa giustificazioni inerenti alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara.

L'avvenuta abrogazione delle tariffe professionali non ha comportato il venire meno del richiamato obbligo di verifica, giacché l'ordinamento non ha rinunciato a garantire la congruità dei corrispettivi (e quindi la qualità dei servizi) individuando nel D.M. 143/2013 altri parametri a cui il calcolo del corrispettivo deve comunque essere ancorato.

La richiesta di giustificazioni in caso di offerta normalmente bassa può essere omessa, e la stazione appaltante può procedere direttamente all'esclusione dell'operatore economico, nel caso, previsto dall'art. 124, comma 8 del Codice dei contratti, di servizi di valore inferiore a 100.000,00 euro da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, qualora nel bando la stazione appaltante si sia riservata tale facoltà. In assenza di una simile previsione, la stazione appaltante deve comunque procedere, ai sensi dell'art. 87, comma 1, del Codice, alla verifica di congruità ivi prevista.

Con riguardo al quarto quesito, l'Autorità ha valutato che la qualifica di geometra soddisfa la condizione imposta dalla legge che il responsabile del procedimento sia un tecnico poiché l'adeguatezza a ricoprire l'incarico è data dalla professionalità acquisita dal tecnico nel corso del tempo e, dunque, dell'esperienza maturata e quindi che sia ragionevole ritenere che la competenza e le capacità acquisite consentano di individuare nella figura professionale del geometra il soggetto idoneo ad essere nominato responsabile del procedimento anche per opere che non rientrano nelle strette sue competenze dal momento che il ruolo del responsabile del procedimento all'interno dell'iter realizzativo dell'opera pubblica è piuttosto quello del project manager e, quindi quello di fornire impulso al processo anche avvalendosi di uno staff di supporto, con la conseguenza che la capacità che si richiede al soggetto è organizzativa e propositiva in misura molto maggiore di quanto non sia la capacità meramente tecnica (determinazione n. 10/2001); si ritiene pertanto che la nomina a RUP del Responsabile d'Area dei Servizi Tecnici del Comune di Compiano, dipendente di ruolo dal 1981, sia conforme alla vigente normativa, anche in considerazione della non rilevante entità dell'importo contrattuale.

Resta inteso che, in sede di verifica del progetto, il RUP si deve avvalere dei soggetti di cui all'art. 247, comma 2, lett. b), del d.P.R. n. 207/2010.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte,

il Consiglio



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che

- non è legittima l'aggiudicazione al raggruppamento temporaneo di professionisti avente come capogruppo un ingegnere in quanto nell'ambito di un r.t.p. costituito per la prestazione di servizi di progettazione e direzione lavori relativi ad immobile di interesse storico e artistico, il titolo professionale di architetto deve essere posseduto dal professionista capogruppo quando le attività rientranti nella riserva a favore degli architetti ex art. 52 r.d. 2537/1925 rappresentino, nell'ambito del contratto, i servizi principali e nel caso in esame la stazione appaltante ha richiesto il possesso del titolo di architetto per lo svolgimento della totalità degli interventi concernenti l'immobile;
- non è legittimo, in sede di calcolo della base d'asta ex D.M. 143/2013, l'attribuzione del codice E.20 e del conseguente grado di complessità 0,95, in quanto non coerente con la tipologia di immobile oggetto degli interventi;
- non sono legittimi il mancato accertamento del carattere anormalmente basso dell'offerta dell'aggiudicatario e la mancata verifica della congruità della stessa, in applicazione degli artt. 86 e 87 del d.lgs. 163/2006 in quanto in una gara per servizi di progettazione di importo inferiore a 100.000,00 euro da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, la stazione appaltante deve verificare la presenza di offerte anormalmente basse e, a meno che non sia riservata la facoltà di esclusione automatica di cui all'art. 124, comma 8, del d.lgs. 163/2006, deve procedere alla verifica della congruità delle offerte risultate anomale;
- è legittima la nomina a RUP del Responsabile d'Area dei Servizi Tecnici del Comune di Compiano, dipendente di ruolo dal 1981, in quanto può vantare una significativa esperienza professionale.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio

In data 14 luglio 2015

Il segretario Maria Esposito